

Procedure elettroniche in ambito fiscale

Il Consiglio federale intende creare le condizioni giuridiche necessarie per digitalizzare le procedure fiscali



Sacha Cattelan
MAS SUPSI in Tax Law,
Docente-ricercatore presso
il Centro competenze tributarie della SUPSI

Il 20 maggio 2020, il Consiglio federale ha pubblicato il Messaggio concernente la legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale e il relativo disegno di legge. Scopo di questo progetto, che propone la modifica di nove diverse leggi, è creare le basi legali affinché l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e le autorità fiscali cantonali delle contribuzioni possano inviare e ricevere elettronicamente tutti i dati che trattano.

I. Introduzione	549
II. La situazione attuale	550
A. Le imposte riscosse dall'AFC.....	550
B. Le imposte riscosse dalle autorità fiscali cantonali.....	550
III. Il disegno di legge del Consiglio federale	550
A. Le modifiche alla LIFD, LAID e LTEO.....	551
1. La procedura elettronica non sarà un obbligo.....	551
2. La possibilità di presentare in via elettronica la dichiarazione fiscale.....	552
B. Le modifiche alla LTB, LIVA, LIP, LAAF, LSAI e LSRPP.....	553
IV. Conclusioni	553

I. Introduzione

La digitalizzazione è in pieno corso anche in ambito fiscale e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) si è posta l'obiettivo di poter ricevere e inviare tutti i dati per via elettronica, tuttavia, a tal fine, occorre creare i necessari presupposti giuridici. Sempre in questo contesto, il 31 maggio 2017, il consigliere agli Stati Martin Schmid, ha depositato una mozione^[1] volta ad abrogare il requisito della firma in caso di presentazione per via elettronica della dichiarazione

[1] Mozione n. 17.3371 "Abrogazione dell'obbligo di firmare la dichiarazione d'imposta", depositata il 31 maggio 2017 e accolta il 6 marzo 2018 dalle Camere federali. Il testo della mozione è reperibile in: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20173371> (consultato il 14.09.2020).

d'imposta e dell'istanza di rimborso dell'imposta preventiva nella Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), nella Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) e nella Legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21)^[2]. In questo senso, con il Messaggio concernente la Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, il Consiglio federale attua la mozione citata e si prefigge di dar seguito agli obiettivi di "digitalizzazione" perseguiti dall'AFC, creando le basi giuridiche necessarie per introdurre procedure elettroniche continue che consentono all'AFC il trattamento *online* dei casi durante l'intero *iter* e che, in futuro, potranno essere previste come procedure *standard*.

In sostanza, l'AFC si prefigge di^[3]:

- introdurre la possibilità di ricevere e inviare tutti i dati per via elettronica;
- rendere possibile, in seno all'AFC, l'elaborazione delle procedure fiscali per via elettronica;
- standardizzare la via elettronica; altrimenti detto, far sì che diventi il canale generalmente utilizzato nella prassi.

In altre parole, la procedura elettronica dovrà essere garantita senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, ovvero dovrà essere svolta completamente per via elettronica e, in particolare, non richiedere più documenti cartacei muniti di firma autografa. La digitalizzazione dovrà consentire di migliorare la qualità degli atti presentati dai contribuenti o dai richiedenti e quella del lavoro dell'AFC, sgravando i suoi collaboratori dalle attività (di correzione) ripetitive, come pure di aumentare l'orientamento al cliente, donando un'immagine dell'AFC quale organizzazione moderna e al passo coi tempi. La digitalizzazione prevista nel Messaggio del 20 maggio

[2] Messaggio concernente la legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, n. 20.051, del 20 maggio 2020, p. 4216, in: FF 2020 0126, <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/4215.pdf> (consultato il 14.09.2020) (cit.: Messaggio del 20 maggio 2020).

[3] Messaggio del 20 maggio 2020 (nota 2), p. 4217.

2020 e nel relativo Disegno di Legge[4], riguarda l'imposta preventiva, le tasse di bollo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), lo scambio internazionale di informazioni a fini fiscali (assistenza amministrativa fiscale internazionale, scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali e scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali), la tassa d'esenzione dall'obbligo militare e le imposte dirette federali, cantonali e comunali (imposte sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale).

II. La situazione attuale

A. Le imposte riscosse dall'AFC

Ad oggi, l'AFC propone già alcuni portali *online* e che sviluppa continuamente[5] e la maggior parte dei Cantoni (tra cui il Canton Ticino) autorizza la trasmissione elettronica della dichiarazione d'imposta. Per quanto attiene alla LIP, alla Legge federale sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), alla Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), alla Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF; RS 651.1), alla Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI; RS 653.1) e alla Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP; RS 654.1), le disposizioni concernenti lo scambio elettronico di atti sono contenute nella Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Quest'ultima all'art. 21a PA, prevede la trasmissione per via elettronica con firma elettronica qualificata, all'art. 11b cpv. 2 PA, la possibilità per le parti di indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte per via elettronica, all'art. 26 cpv. 1^{bis} PA, la notifica per via elettronica di atti da esaminare e all'art. 34 cpv. 1^{bis} PA, la notifica per via elettronica di decisioni previo assenso del destinatario.

In virtù delle disposizioni enunciate, questo tipo di scambio di atti giuridici è equiparato, per quanto riguarda i suoi effetti, al tradizionale scambio di atti in forma scritta[6]. Non esistono, tuttavia, basi legali che obblighino i contribuenti a comunicare con le autorità federali esclusivamente per via elettronica. Se un giorno alcune (o tutte) le operazioni dovessero essere digitalizzate, occorre avere la possibilità, sul piano giuridico, di obbligare i contribuenti a procedere per via elettronica.

B. Le imposte riscosse dalle autorità fiscali cantonali

Secondo l'art. 2 LIFD, la tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza

della Confederazione. Le autorità fiscali cantonali, giusta l'art. 30 cpv. 1 LIP, sono responsabili anche del rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche e secondo l'art. 124 cpv. 2 LIFD, la dichiarazione d'imposta deve essere firmata personalmente. Inoltre, all'art. 29, la LIP prevede che il diritto al rimborso dell'imposta preventiva debba essere fatto valere con istanza scritta. In dottrina si precisa che il requisito della forma scritta di un'istanza implica anche la firma dell'istante o del suo procuratore[7].

Attualmente, nella maggior parte dei Cantoni la dichiarazione per l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale può essere compilata elettronicamente e trasmessa *online* con i relativi giustificativi. In tutti i Cantoni, l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva per le persone fisiche è presentata con la dichiarazione d'imposta[8]. Di norma, è richiesto l'invio di una ricevuta firmata a conferma che la dichiarazione è effettivamente stata presentata[9]. Il requisito della firma per la dichiarazione nell'ambito dell'imposta federale diretta e per la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva impedisce, dunque, la presentazione completamente elettronica della dichiarazione d'imposta, a meno che non si utilizzi la firma elettronica, la quale non ha tuttavia potuto affermarsi. Secondo il Consiglio federale, in futuro, la procedura elettronica deve poter essere svolta senza discontinuità dei sistemi di trasmissione.

III. Il disegno di legge del Consiglio federale

Si rileva, anzitutto, che dal 21 giugno al 14 ottobre 2019 si è svolta la procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale indetta dal Consiglio federale. In linea di principio, tutti i partecipanti alla consultazione (25 Cantoni, 7 partiti, 17 organizzazioni) hanno approvato il progetto[10].

Come precedentemente esposto, le modifiche apportate dal presente progetto si prefiggono di creare (o adeguare) le basi legali per la procedura elettronica in ambito fiscale. Le modifiche relative alla LIFD, alla LAID e al rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche riguardano i Cantoni. In sostanza s'intende consentire lo svolgimento senza discontinuità dei sistemi di trasmissione in caso di procedure elettroniche. Se un Cantone offre procedure elettroniche per le imposte sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale, le relative prescrizioni sulla procedura da seguire nonché

[4] Disegno di Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, stato al 20 maggio 2020, in: FF 2020 0114, <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/4241.pdf> (consultato il 14.09.2020).

[5] Ad. es. in ambito IVA l'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA e la dichiarazione dell'imposta con le eventuali correzioni successive possono avvenire per via elettronica ed è inoltre possibile richiedere *online* la proroga di inoltro del rendiconto IVA. Altre procedure digitalizzate sono disponibili per il pagamento del canone radiotelevisivo, per la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva, nonché per l'iscrizione dell'istituto finanziario tenuto alla comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni ai fini fiscali.

[6] Messaggio del 20 maggio 2020 (nota 2), p. 4219.

[7] BERNHARD ZWAHLEN, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-Balmelli (a cura di), *Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer*, 2^a ed., Basilea 2012, N 3 ad art. 29 LIP.

[8] Nella pagina con l'elenco titoli.

[9] In alcuni Cantoni l'identificazione del contribuente avviene mediante un codice personale di accesso (come nel Canton Ticino) o SuisseID, che rappresenta il primo prodotto standardizzato per comprovare l'identità di una persona fisica mediante identità elettronica in Svizzera e che consente l'utilizzo di una firma elettronica giuridicamente valida.

[10] Il rapporto sui risultati è consultabile in: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/3064/Procedure-elettroniche-in-ambito-fiscale_Rapporto-risultati_it.pdf (consultato il 14.09.2020); i singoli pareri dei diversi partecipanti alla consultazione sono consultabili in: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/3064/Procedure-elettroniche-in-ambito-fiscale_Pareri.pdf (consultato il 14.09.2020).

sull'autenticità e sull'integrità dei dati trasmessi si applicano parimenti all'imposta federale diretta. Il presente progetto di legge non dovrebbe, dunque, creare oneri supplementari per i Cantoni. Le stesse considerazioni valgono per la tassa d'esenzione dall'obbligo militare, anch'essa prelevata dai Cantoni. Le modifiche previste in relazione alle imposte riscosse dall'AFC e allo scambio internazionale di informazioni riguardano esclusivamente l'AFC. In questo senso si prevede che il Consiglio federale possa disciplinare in un'ordinanza lo svolgimento di procedure per via elettronica e le sue modalità^[11].

A. Le modifiche alla LIFD, LAID e LTEO

Per quanto concerne la LIFD, il disegno di legge propone di^[12]:

- promuovere la possibilità di presentare in forma completamente elettronica la dichiarazione d'imposta e altri atti scritti;
- qualora i Cantoni, in qualità di autorità di tassazione dell'imposta federale diretta, prevedano la possibilità di svolgere procedure elettroniche, l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi dovranno essere garantite dal diritto cantonale (art. 104a cpv. 1);
- in caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la LIFD prescrive la firma, l'autorità cantonale può prevedere, invece della firma, la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente (art. 104a cpv. 2);
- in vista dell'auspicata digitalizzazione, viene creata anche la base giuridica per la trasmissione elettronica di documenti da parte delle autorità. A titolo di esempio, i Cantoni devono poter notificare la decisione di tassazione concernente l'imposta federale diretta per via elettronica, purché il contribuente vi acconsenta (art. 104a cpv. 3);
- infine, l'art. 124 LIFD (cpvv. 1-3) viene adeguato alla possibilità di presentare per via elettronica la dichiarazione d'imposta.

L'interrogativo che si pone è se la Confederazione debba imporre ai Cantoni prescrizioni tecniche e organizzative generali per la creazione di un'amministrazione elettronica uniforme su tutto il territorio nazionale. Dal momento che la competenza esecutiva (tassazione e riscossione) in materia di imposta federale diretta spetta ai Cantoni^[13] e le prescrizioni della LIFD concernenti la procedura non contengono alcuna disposizione in merito, sono competenti i Cantoni^[14]. L'imposta federale diretta è dichiarata e imposta nel corso della stessa procedura applicata per le imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza, nonché sugli utili e sul capitale. Secondo il Consiglio federale è, dunque, opportuno lasciare ai Cantoni la facoltà di decidere l'attuazione tecnica e impostare la procedura elettronica nel dettaglio^[15]. A livello procedu-

rale, secondo gli artt. da 124 a 126 LIFD, la riscossione delle imposte è caratterizzata dall'interazione tra il contribuente e le autorità fiscali, dove quest'ultime devono chiarire i fatti d'ufficio e ai contribuenti spetta l'obbligo di cooperare e presentare la dichiarazione d'imposta che implica la compilazione completa e veritiera dell'apposito modulo ufficiale in tutte le sue parti (fogli ausiliari, questionari, ecc.), il quale deve essere firmato personalmente e inviato all'autorità fiscale competente entro il termine stabilito. In mancanza della firma autografa sulla dichiarazione d'imposta, l'obbligo di cooperazione non è adempiuto dal punto di vista formale e al contribuente viene intimato di rimediare all'omissione entro un congruo termine. L'obbligo di apporre la firma autografa è una prescrizione d'ordine e la sola mancanza della firma non inficia la validità della dichiarazione d'imposta e, pertanto, anche sulla base di una dichiarazione d'imposta non firmata può essere emessa una decisione di tassazione valida.

Tuttavia, l'autorità di tassazione è autorizzata a pretendere che il contribuente produca una dichiarazione d'imposta correttamente firmata e, in caso di mancata osservanza di tale obbligo, dopo diffida può infliggergli una multa. Firmando la dichiarazione d'imposta, il contribuente si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati forniti, rispondendo così alle infrazioni fiscali che gli possono essere imputate. Segnatamente, non può esimersi dalle sue responsabilità facendo valere di essere stato aiutato o mal consigliato. In effetti, come rilevato in dottrina, un contribuente che si fa rappresentare da un terzo non deve essere avvantaggiato rispetto a qualcuno che compila personalmente la dichiarazione d'imposta^[16].

1. La procedura elettronica non sarà un obbligo

Secondo il disegno di legge proposto dal Consiglio federale^[17], continuerà ad essere possibile presentare nel modo convenzionale la dichiarazione d'imposta con i suoi allegati (ad es. certificato di salario, giustificativi delle deduzioni fatte valere, conto annuale, ecc.) e l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva (modulo ufficiale in forma cartacea, compilato a mano e firmato). Anche le forme miste come la presentazione per via elettronica con invio della ricevuta cartacea firmata a conferma che la dichiarazione è stata presentata saranno ancora possibili. Tuttavia, le disposizioni di legge saranno modificate e regoleranno, quindi, anche i casi in cui i Cantoni prevedono la possibilità di svolgere queste operazioni esclusivamente per via elettronica. I contribuenti potranno, quindi, continuare a scegliere tra la procedura scritta e quella elettronica^[18].

In caso di presentazione per via elettronica della dichiarazione d'imposta la sua natura di dichiarazione di conoscenza e volontà non verrà modificata in alcun modo. Tuttavia, l'autenticità (autenticazione del contribuente che lo identifica come l'autore o il mittente della dichiarazione d'imposta) e

[11] Messaggio del 20 maggio 2020 (nota 2), p. 4226.

[12] Messaggio del 20 maggio 2020 (nota 2), p. 4224 ss.

[13] Cfr. art. 128 cpv. 4 della Costituzione federale (Cost; RS 101); art. 2 LIFD.

[14] PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, N 22 ad art. 102 LIFD.

[15] Messaggio del 20 maggio 2020 (nota 2), p. 4228.

[16] MARTIN ZWEIFEL/SILVIA HUNZIKER, in: Martin Zweifel/Michael Beusch (a cura di), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3^a ed., Basilea 2017, N 18 ss. ad art. 124 LIFD.

[17] Cfr. art. 104a cpv. 1 LIFD.

[18] Messaggio del 20 maggio 2020 (nota 2), p. 4229

l'integrità dei dati trasmessi dovrà essere garantita. A tal fine il disegno di legge non prescrive requisiti specifici in materia di autenticazione. In particolare, non stabilisce la modalità con cui procedere all'autenticazione o se occorre un solo fattore (ad es. *password*) o più fattori (ad es. *password* combinata con smart card o SMS ecc.). Con "integrità dei dati" si intende, ad es., la prova che i dati (la dichiarazione d'imposta e altri atti) non sono stati modificati durante la trasmissione dal mittente al destinatario. La responsabilità del rispetto di tale garanzia spetta ai Cantoni, i quali decideranno se applicare la procedura elettronica alle imposte cantonali e, in caso affermativo, come strutturarla. La soluzione scelta varrà poi anche per l'imposta federale diretta. Se l'autenticità e l'integrità dei dati saranno garantite, la presentazione per via elettronica della dichiarazione d'imposta sarà equiparata alla presentazione convenzionale in forma cartacea[19].

Se le procedure saranno svolte per via elettronica giusta l'art. 104a cpv. 1 LIFD, il requisito dell'apposizione a un atto scritto (ad es. alla dichiarazione d'imposta) della firma autografa, costituirà un ostacolo alla garanzia di una procedura senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Al fine di concretizzare il cpv. 1, il cpv. 2 dispone che, in caso di presentazione per via elettronica di atti scritti secondo il cpv. 1, i Cantoni potranno rinunciare al requisito della firma prescritto dalla LIFD o dalle sue disposizioni d'esecuzione. In questo caso, invece della firma autografa, i Cantoni dovranno prevedere la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente. Lo stesso varrà anche se la dichiarazione d'imposta è compilata da un terzo (ad es. un fiduciario). Sarà competenza dei Cantoni decidere come strutturare questo requisito dal punto di vista tecnico, tuttavia, la procedura elettronica non dovrà imporre requisiti più stringenti rispetto al diritto vigente. I Cantoni avranno la facoltà di decidere se esigere una firma anche in caso di trasmissione elettronica (p. es. sulla ricevuta che conferma l'inoltro della dichiarazione d'imposta).

Nel caso di sospetto di (tentata) sottrazione d'imposta, l'autorità fiscale dovrà dimostrare, in un procedimento penale, il comportamento scorretto. Secondo la legislazione attuale il contribuente deve firmare personalmente la dichiarazione d'imposta (art. 124 cpv. 2 LIFD), anche qualora incarichi un terzo rappresentante. Come ribadito dal Tribunale federale, firmando la dichiarazione d'imposta, il contribuente si assume la responsabilità dell'esattezza dei dati forniti[20]. Per gli atti trasmessi elettronicamente, la conferma elettronica dei dati da parte del contribuente sostituisce la firma. In questo modo si vuole evitare il rischio che in un eventuale procedimento penale non si possa comprovare il comportamento illecito del contribuente.

Con l'art. 104a cpv. 3 LIFD, il Consiglio federale intende approntare le basi giuridiche per l'elaborazione elettronica di ulteriori operazioni, tra cui la notifica di decisioni e di altri

documento da parte della autorità cantonali, sebbene ad oggi, i contribuenti non possono essere obbligati ad accettare la trasmissione elettronica di documenti ufficiali[21].

Infine, si rileva che dal momento che la tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa dai Cantoni, il disegno di legge prevede le stesse disposizioni di cui all'art. 104a LIFD anche per la LTEO, in particolare all'art. 30a cpv. 1-3 LTEO. Anche per quanto concerne la LAID, alle procedure elettroniche vengono apportate modifiche in analogia a quelle della LIFD (art. 38a LAID). Inoltre, la disposizione concernente l'impiego di moduli uniformi per le dichiarazioni d'imposta verrà abrogata[22] (art. 71 cpv. 3 LAID).

Sempre nella LAID (art. 72 cpv. 1 e 2 LAID), il Consiglio federale intende poi introdurre una novità che non ha un rapporto diretto con la procedura elettronica. Siccome l'elaborazione di un progetto di legge a sé stante risulterebbe sproporzionato, questa novità è contemplata nel presente disegno di legge. In sostanza, verrà mantenuto l'obbligo per i Cantoni di adeguare le loro legislazioni alla LAID. In generale, ora è stabilito che i Cantoni devono adeguare le loro legislazioni per la data d'entrata in vigore delle modifiche apportate alla LAID. In tal modo s'intende semplificare le disposizioni di esecuzione nella LAID. Decadrà quindi la necessità di emanare una disposizione transitoria separata per ogni modifica. Di norma, la data dell'entrata in vigore di una modifica è stabilita dal Consiglio federale. Secondo il disegno di legge si sancisce che la Confederazione accorda ai Cantoni di norma un termine di almeno due anni per l'adeguamento dalla loro legislazione (art. 72 cpv. 1 ultima frase LAID). Va osservato che il termine non sarà mai esattamente di due anni. Questo perché le modifiche di legge nell'ambito delle imposte dirette entrano in vigore sistematicamente il 1° gennaio, cosicché siano compatibili con il periodo di tassazione, che per le persone fisiche corrisponde all'anno civile. Ad. es., se nel marzo 2021 viene adottata una modifica della LAID, questa entrerà in vigore al più presto nel gennaio 2024, ovvero 2 anni e 9 mesi dopo l'adozione[23].

2. La possibilità di presentare in via elettronica la dichiarazione fiscale

In vista della possibilità di presentare la dichiarazione d'imposta per via elettronica, l'art. 124 cpv. 1 LIFD prevede che l'invito a presentare la dichiarazione d'imposta potrà essere formulato, oltre che mediante notificazione pubblica o invio del modulo, anche con una comunicazione personale (in formato cartaceo o elettronico). Di norma, con la comunicazione

[21] Messaggio del 20 maggio 2020 (nota 2), p. 4230.

[22] A pagina 4231 del Messaggio del 20 maggio 2020, il Consiglio federale rileva che l'introduzione di moduli uniformi in tutta la Svizzera per la dichiarazione d'imposta e i relativi allegati non è mai stata completamente realizzata. Le legislazioni fiscali cantonali contengono peculiarità, del tutto conformi alla LAID, che impediscono una piena uniformità dei moduli. L'introduzione delle procedure elettroniche rende sempre più obsoleto l'impiego di moduli cartacei. I moderni sistemi (portali) non si limitano a riprodurre moduli cartacei esistenti, bensì prevedono la possibilità di indicare i propri dati in modo strutturato sulla base di un questionario.

[23] Messaggio del 20 maggio 2020 (nota 2), p. 4231 ss.

[19] Messaggio del 20 maggio 2020 (nota 2), p. 4230.

[20] Cfr. DTF 2C_908/2011 consid. 3.5.

personale viene trasmesso anche il codice di accesso per la presentazione in forma elettronica. Nell'art. 124 cpv. 2 LIFD è utilizzata una formulazione neutra e il termine "modulo", presente nella normativa attuale, sarà stralciato e sarà menzionata solo la dichiarazione d'imposta. In questo modo, la disposizione terrà conto del fatto che nelle procedure elettroniche non sarà più necessario un modulo cartaceo. Tuttavia, se la dichiarazione d'imposta sarà presentata in forma cartacea, occorrerà continuare a utilizzare il modulo inviato dalla competente autorità fiscale[24].

B. Le modifiche alla LTB, LIVA, LIP, LAAF, LSAI e LSRPP

Per quanto concerne la LTB (art. 41a), la LIVA (art. 65a), la LIP (art. 34a), la LAAF (art. 4a), la LSAI (art. 28a) e la LSRPP (art. 22a), al Consiglio federale è conferita la competenza di obbligare i contribuenti a comunicare con l'AFC per via elettronica. A tal fine, l'esecutivo federale potrà prescrivere anche le modalità di esecuzione (ad. es. l'utilizzo di una piattaforma messa a disposizione dall'AFC). L'AFC, in caso di svolgimento di procedure per via elettronica, dovrà garantire l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi e, in caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC potrà riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica[25]. Il Consiglio federale rileva che la digitalizzazione rappresenta per le autorità, come pure per i contribuenti, un'opportunità da cogliere, che consente di gestire processi e operazioni in maniera più efficiente e semplice[26].

Nell'ambito del rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche, i Cantoni potranno inoltre prevedere la possibilità di trasmettere atti scritti per via elettronica, in merito alla procedura elettronica vengono introdotte disposizioni in analogia a quelle della LIFD (art. 35a LIP). Sempre nella LIP, verrà poi creata la base legale per l'utilizzo sistematico del numero AVS da parte delle autorità (art. 36a cpv. 2, terzo periodo LIP). Al riguardo occorre rimandare al disegno di modifica della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10)[27], attualmente pendente in Parlamento, che persegue lo stesso obiettivo e renderebbe superflua la presente disposizione. Se tale modifica della LAVS dovesse entrare in vigore prima o contestualmente alla presente legge, l'art. 36a cpv. 2 terzo periodo LIP, decadrà.

Inoltre, l'art. 38 cpv. 4 LIP, prevede che gli istituti di previdenza e di assicurazione saranno obbligati a utilizzare il numero AVS per la notifica concernente le prestazioni d'assicurazione a persone fisiche domiciliate in Svizzera. La notifica obbligatoria del numero AVS consente l'attribuzione delle informazioni al Cantone competente e all'incarto fiscale di pertinenza. A loro volta, i destinatari delle prestazioni d'assicurazione sono tenuti a comunicare il loro numero AVS agli assicuratori. In mancanza di tale comunicazione, l'istituto di previdenza o di assicurazione ha la facoltà di tenere in sospeso la prestazione fino al ricevimento del suddetto numero senza che subentrino

gli effetti legali o contrattuali della mora (art. 38 cpv. 5).

IV. Conclusioni

La digitalizzazione si sviluppa repentinamente e sarà sempre più imprescindibile, ciononostante, per motivi di principio o di carattere pratico, la stessa suscita anche reazioni di rifiuto e scetticismo. La prescrizione di una procedura esclusivamente elettronica appare quindi sproporzionata. Per questa ragione nel presente progetto si prevede che, una volta valutata la situazione, il Consiglio federale possa stabilire tramite ordinanza quali contribuenti o richiedenti debbano comunicare per via elettronica con l'AFC, in alcuni ambiti o in modo generale, a partire da un dato momento. In ogni caso, le novità introdotte creano i presupposti giuridici per una più ampia digitalizzazione in ambito fiscale e renderanno possibile lavorare conformemente allo sviluppo tecnologico attuale. Ciò determinerà sicuramente effetti positivi per l'economia nazionale, seppure non quantificabili in modo univoco. Il 23 giugno 2020, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), ha proposto a grande maggioranza di entrare in materia sul disegno di legge del Consiglio federale. Per la maggioranza della Commissione, questo passo verso la digitalizzazione è indispensabile e permetterà di migliorare l'efficacia. La protezione dei dati e l'autenticazione della firma hanno per contro suscitato grande preoccupazione in seno alla Commissione[28].

[24] Messaggio del 20 maggio 2020 (nota 2), p. 4231.

[25] Messaggio del 20 maggio 2020 (nota 2), p. 4225.

[26] Messaggio del 20 maggio 2020 (nota 2), p. 4232.

[27] FF 2019 6079.

[28] Assemblea federale, comunicato stampa del 23 giugno 2020, in: <https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-n-2020-06-23.aspx?lang=1040> (consultato il 14.09.2020).